

Statuto

F.I.S.Tel.-CISL

Adeguato allo Statuto Cisl nel Consiglio Generale del 1 dicembre 2025

Federazione Informazione – Spettacolo e Telecomunicazioni – CISL



Sommario

Statuto F.I.S.Tel. - CISL

PARTE I NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I Principi e scopi	5
Capitolo II Diritti e doveri degli iscritti	7

PARTE II ORGANISMI DELLA F.I.S.Tel.

Capitolo III Definizione degli organismi	8
Capitolo IV Il Congresso Nazionale	9
Capitolo V Il Consiglio Generale	10
Capitolo VI Il Comitato Esecutivo	11
Capitolo VII La Segreteria Nazionale	11
Capitolo VIII Il coordinamento donne e delle politiche di genere	12
Capitolo IX Il Collegio dei sindaci	13
Capitolo X Il Collegio dei probiviri	14

PARTE III LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo XI La struttura regionale e territoriale	16
--	----

PARTE IV INCOMPATIBILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COOPTAZIONI, DESIGNAZIONI E ROTAZIONI

Capitolo XII Incompatibilità tra le cariche	18
Capitolo XIII Eleggibilità e cooptazioni	18

Capitolo XIV Rotazioni	19
---------------------------	----

PARTE V GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZA E PATRIMONIO

Capitolo XV Il commissariamento delle strutture	19
--	----

Capitolo XVI La reggenza	20
-----------------------------	----

Capitolo XVII Finanza e patrimonio	20
---------------------------------------	----

PARTE VI SCIoglimento DELLA F.I.S.TEL., MODIFICHE DELLO STATUTO, REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

Capitolo XVIII Procedura per lo scioglimento	21
---	----

Capitolo XIX Procedure per le modifiche statutarie	22
---	----

Capitolo XX Regolamento di attuazione	22
--	----

Capitolo XXI Norme transitorie	23
-----------------------------------	----

STATUTO

PARTE I

NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I

Principi e scopi

ART. 1

È costituita con sede a Roma, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, denominata F.I.S.Tel. - CISL.

In essa sono confluite le federazioni dei lavoratori CISL dei settori precedentemente rappresentati dalla FIS e dal SILT.

ART. 2

La F.I.S.Tel. aderisce alla CISL, accettandone lo Statuto e collaborando con tutti i suoi Organismi.

La F.I.S.Tel. aderisce agli organismi internazionali di settore aderenti alla C.E.S. (Confederazione Europea dei Sindacati) e alla CISL Internazionale.

Tali organismi sono: U.N.I. (Union Network International) e relativi comparti merceologici: UNITELECOM, UNIMEI, UNIGRAPHICAL.

ART. 3

La F.I.S.Tel. è costituita per organizzare i lavoratori della comunicazione.

La finalità della propria azione è la tutela e la difesa dei diritti dei propri associati, nel pieno rispetto del metodo democratico, della libertà e personalità umana, contro ogni discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua e di sesso.

La F.I.S.Tel., rappresenta i lavoratori cartai, grafici commerciali, periodici, case editrici, quotidiani e agenzie di stampa, fotolaboratori, aerofotogrammetrici, cinema, emittenza pubblica e privata, pubblicità, attività musicali di danza e di prosa, musica leggera, discografici, artisti delle arti visive; i lavoratori delle strutture di distribuzione dell'installazione e gestione delle reti telefoniche, telematiche, informatiche, satellitari, i lavoratori adibiti ad attività Internet, via etere e via cavo, digitale terrestre; lavoratori dei servizi di distribuzioni quali: la gestione dei servizi di interfaccia software e di fornitura di accesso a reti aperte o chiuse di comunicazione o a reti di servizi; addetti alle imprese di servizio (call center, customer care ecc.) i lavoratori dell'area della produzione informatica, web operation, della ricerca, formazione e dei supporti e servizi ad essa collegata, di software per la realizzazione di prodotti/servizi sia off- line (CD- ROM,CD) che on-line quali banche dati, formazione professionale, tele-assistenza, servizi multimediali.

ART. 4

La F.I.S.Tel. ha la piena titolarità finanziaria e del tesseramento e della politica organizzativa e contrattuale nell'ambito degli indirizzi fissati dalla CISL.

La F.I.S.Tel. contribuisce, nel contesto dell'intero movimento sindacale, all'elevazione sociale, politica ed economica dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia, ed al rafforzamento dell'unità sindacale. Attraverso l'unità d'azione sindacale di tutte le organizzazioni confederali, la F.I.S.Tel. pur nel rispetto delle diverse posizioni ideologiche e politiche, si pone l'obiettivo di operare in piena autonomia per il conseguimento degli interessi dei lavoratori.

Tale autonomia significa rifiuto di qualsiasi condizionamento esterno, senza peraltro, escludere un rapporto dialettico con le forze politiche istituzionali democratiche da perseguire con il confronto delle diverse posizioni.

In concreto si intende che l'elaborazione delle direttive di azione e le decisioni operative e politiche debbono essere assunte e condotte all'interno della F.I.S.Tel. dagli organismi Territoriali, Regionali, Interregionali e Nazionali.

In attuazione di tali principi sono compiti specifici della F.I.S.Tel.:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, contrattuale, salariale, organizzativa, formativa e di autofinanziamento;
- contribuire all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente;
- individuare le linee, precisare gli obiettivi e dirigere le lotte necessarie per una politica settoriale dell'informazione, dello spettacolo e telecomunicazione, diretta all'integrazione e al coordinamento dei diversi comparti, con la fattiva partecipazione dei lavoratori interessati;
- promuovere e sostenere tutte quelle forme di attività economiche, previdenziali, mutualistiche e sociali che favoriscono il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, nel quadro degli indirizzi confederali;
- favorire il massimo di omogeneità nelle condizioni di lavoro, salariali e normative, promuovere una politica di pari opportunità tra donne e uomini ed esaltarne la professionalità coordinando l'azione contrattuale dei diversi comparti;
- tutelare e rappresentare gli iscritti nei loro interessi sociali ed economici, dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
- porsi quale punto di riferimento e di aggregazione di categorie e lavoratori che nei diversi settori dell'informazione, delle arti e della comunicazione in generale, espletano la loro attività sotto forma di lavoro autonomo, subordinato o di altri particolari rapporti;
- promuovere, per le suddette categorie di lavoratori, l'affiliazione alla F.I.S.Tel. con la modalità di "seconda affiliazione", di sindacati che corrispondano alle finalità e requisiti di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto Confederale e relativi articoli del regolamento allo Statuto. Promuovere la costituzione di specifiche associazioni, ispirate a condivisi valori di libertà e solidarietà ed aventi come scopi statutari l'elaborazione e la ricerca culturali nonché la predisposizione di qualificati servizi, ed impegnandosi a tutelarne gli interessi nell'ambito sindacale, mediante le necessarie iniziative contrattuali, legislative e organizzative;

- programmare e gestire l'attività di formazione come primario e insostituibile strumento di politica dei quadri sindacali e dei lavoratori;
- rappresentare unitariamente i lavoratori della F.I.S.Tel. nei confronti delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali;
- organizzare l'informazione e la stampa interna ed il rapporto con i mezzi di informazione esterni;
- promuovere, organizzare e dirigere le attività di studio e di ricerca nel settore dell'informazione, dello spettacolo e delle telecomunicazioni;
- assistere, nel contesto della politica della F.I.S.Tel. e nel quadro degli indirizzi confederali, le Federazioni Territoriali, Regionali e Interregionali, sia nell'azione sindacale che nel promuovere la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro ai vari livelli territoriali;
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione, con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso un'equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- promuovere tutte le iniziative atte a sensibilizzare ed a mobilitare i lavoratori sui problemi sociali, economici e politici, sia generali che di settore;
- promuovere, coordinare e controllare l'attuazione ai vari livelli territoriale, regionale e interregionale degli indirizzi confederali;
- promuovere la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Federazione;
- salvaguardare l'occupazione e i diritti dei lavoratori a fronte dei problemi posti dai mezzi di produzione delle prestazioni artistiche attraverso l'uso delle tecnologie in tutti i comparti dell'informazione, dello spettacolo e della comunicazione.

La Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, inoltre, realizza i necessari interventi sulle strutture Territoriali, Regionali e Interregionali in caso di gravi e ripetute violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli organismi, di violazione delle norme contributive nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse.

Capitolo II

Diritti e doveri degli iscritti

ART. 5

Possono appartenere alla F.I.S. Tel., alla condizione che ne accettino lo Statuto, tutti i lavoratori di cui all'art. 3.

Non sono ammessi alla F.I.S. Tel. coloro che appartengano ad altre organizzazioni sindacali.

ART. 6

I lavoratori, con l'adesione alla F.I.S.Tel., conferiscono agli organismi statuari della stessa la rappresentanza ed il mandato di attuare tutti gli adempimenti necessari per realizzare, nell'interesse generale, del singolo e dell'organizzazione, i compiti previsti dallo Statuto.

Nell'ambito di tale mandato i lavoratori sono impegnati al rispetto delle decisioni politico sindacali adottate dagli organismi statutari.

In particolare i lavoratori sono impegnati a non accettare deroghe alle norme dei contratti collettivi, mediante contratti individuali o aziendali che fissino condizioni meno favorevoli.

ART. 7

Ogni iscritto alla F.I.S.Tel. esercita i seguenti diritti:

- a) partecipa a tutte le attività e usufruisce dei servizi della F.I.S.Tel. ai vari livelli;
- b) esercita, in quanto iscritto o delegato, il diritto di voto per eleggere gli organismi della Federazione ai vari livelli;
- c) può essere eletto a far parte di tali organismi a condizione che abbia i requisiti previsti dal presente Statuto e almeno sei mesi di anzianità di associazione alla CISL;
- d) partecipa ad ogni manifestazione della F.I.S.Tel.

ART. 8

Il lavoratore che si iscrive alla F.I.S.Tel. acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri previsti dal presente Statuto.

È tenuto, inoltre, ad osservare il regolamento e le delibere degli organismi della F.I.S.Tel.

Si impegna, altresì a tenere un comportamento che non leda gli interessi materiali e morali della F.I.S.Tel.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione con le modalità e nell'ammontare definiti dagli organismi statutariamente competenti. È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Inoltre ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, e a operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari e a partecipare all'attività sindacale.

In caso di ripetute o gravi trasgressioni sono previste le seguenti sanzioni: a) il richiamo scritto; b) la deplorazione con diffida; c) la sospensione da 3 a 12 mesi, con decadenza da eventuali cariche ricoperte; c) la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte; e) l'espulsione.

Tali sanzioni sono di competenza del Collegio dei probiviri.

Contro di esse può essere fatto ricorso al Collegio dei probiviri della Confederazione.

PARTE II ORGANISMI DELLA F.I.S.Tel.

Capitolo III Definizione degli organismi

ART. 9

Sono organismi della F.I.S.Tel.: a) il Congresso Nazionale; b) il Consiglio Generale; c) il Comitato Esecutivo; d) la Segreteria Nazionale; e) il Collegio dei sindaci; f) il Collegio dei probiviri.

Capitolo IV

Il Congresso Nazionale

ART.10

Il Congresso Nazionale è il massimo organismo deliberante della Federazione. Riassume in sé tutti i poteri e ha competenze su tutti i problemi.

Si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, e in via straordinaria quando sia stata deliberata la convocazione dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o da 1/3 dei soci i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni Regionali o Interregionali che sono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

ART. 11

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi delle F.I.S.Tel. Interregionali e Regionali in regola con il Tesseramento e le norme contributive.

Al Congresso partecipano inoltre col solo diritto di parola, se non delegati, i componenti dei Consigli Generali uscenti e i membri di diritto del nuovo Consiglio Generale, espressione delle varie istanze congressuali.

Gli organismi periferici non rappresentati nel Consiglio Generale possono far pervenire le proposte di inserimento di argomenti all'ordine del giorno prima della convocazione del Consiglio Generale.

ART.12

Il Congresso viene indetto dal Consiglio Generale.

L'ordine del giorno ed il regolamento sono fissati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale e debbono essere portati a conoscenza almeno un mese prima della data di celebrazione del Congresso.

ART. 13

Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale della Federazione e si pronuncia sulla relazione programmatica che sarà svolta dalla Segreteria, approva le modifiche allo Statuto, elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale e i delegati al Congresso Nazionale della CISL Reti.

Le decisioni del Congresso vanno prese a maggioranza semplice ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

È richiesta la maggioranza dei 3/4 per deliberare lo scioglimento della F.I.S.Tel.

Capitolo V

Il Consiglio Generale

ART. 14

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'art. 40 dello Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

ART. 15

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della F.I.S.Tel. tra un Congresso e l'altro.

Il Consiglio Generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Elegge nel suo seno con votazioni, separate, successive, ed a scrutinio segreto, il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto, se il Consiglio Generale lo delibera con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti; la Segreteria, il Comitato Esecutivo, il Presidente del Collegio dei sindaci e il Presidente del Collegio dei probiviri nell'ordine.

Si riunisce almeno 2 volte all'anno. Sono compiti del Consiglio Generale:

a) stabilire, secondo le linee tracciate dal Congresso, l'azione sindacale generale e organizzativa della Federazione;

b) esaminare tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Comitato Esecutivo;

c) deliberare in merito alle affiliazioni e disaffiliazioni ad organismi internazionali;

d) convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria;

e) esaminare e promuovere lo schema della relazione politica e finanziaria che la Segreteria sottoporrà al Congresso;

f) emanare il regolamento della Federazione;

g) definire i criteri informativi delle piattaforme rivendicative della categoria, nonché le linee di politica sindacale dei diversi settori;

h) può deliberare con maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti, la cooptazione, nel proprio seno di iscritti alla F.I.S.Tel. purché abbiano almeno sei mesi di anzianità di iscrizione e in numero non superiore al 5% dei suoi componenti.

ART. 16

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria Nazionale e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in caso di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Capitolo VI Il Comitato Esecutivo

ART. 17

Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale ed affianca la segreteria nazionale nella realizzazione delle linee decise dal Congresso Nazionale.

Sono compiti del Comitato Esecutivo:

- decidere sui conflitti tra organismi Territoriali e/o Interregionali e/o Regionali della F.I.S.Tel.
- designare la rappresentanza F.I.S.Tel. nelle strutture collaterali.
- approvare il Bilancio preventivo e consuntivo della F.I.S.Tel.
- convocare con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale, fissandone l'ordine del giorno.

ART. 18

Il Comitato Esecutivo è convocato dalla Segreteria Nazionale e, straordinariamente, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. Si riunisce almeno ogni quattro mesi ed è presieduto dal Segretario Generale. Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Capitolo VII La Segreteria Nazionale

ART. 19

La Segreteria Nazionale è composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto se il Consiglio Generale lo delibera con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;

c) dai Segretari Nazionali eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni a scrutinio segreto.

ART. 20

Il Segretario Generale rappresenta legalmente la F.I.S.Tel. supervisiona e coordina l'intero andamento della Federazione.

In caso di assenza il Segretario Generale Aggiunto sostituisce il Segretario Generale a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività della Federazione.

ART. 21

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della F.I.S.Tel. attuando le decisioni del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, risponde collegialmente di fronte agli organismi deliberanti della gestione e del patrimonio finanziario della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività della Federazione, da attribuire alla responsabilità di un Segretario nazionale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economica e finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione.

Spetta inoltre alla Segreteria Nazionale:

- a) predisporre per il Congresso Nazionale la relazione programmatica della Federazione;
- b) promuovere la costituzione delle strutture Interregionali e/o Regionali;
- c) il coordinamento e la supervisione delle attività degli organismi periferici;
- d) la compilazione e l'aggiornamento dei dati organizzativi e sindacali della F.I.S.Tel.;
- e) le decisioni di carattere amministrativo di ordinaria amministrazione;
- f) la pubblicazione della stampa ufficiale della Federazione e tutto il materiale propagandistico;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo il bilancio consuntivo e preventivo;
- h) intervenire per comporre ogni conflitto insorgente tra le strutture territoriali, regionali, interregionali.

Capitolo VIII **Il coordinamento donne e delle politiche di genere**

ART. 22

Ai livelli Nazionale, Interregionale, Regionale e Territoriale è costituito il coordinamento donne e delle politiche di genere.

La Segreteria Nazionale propone al Comitato Esecutivo, per l'approvazione, il coordinamento donne e delle politiche di genere, fissandone il numero delle componenti.

A livello Interregionale, Regionale e Territoriale l'approvazione, con le stesse modalità è proposta dalla Segreteria ai componenti dei Consigli Generali ove non esiste il Comitato Esecutivo.

La responsabile femminile Nazionale è nominata nell'ambito del coordinamento donne e delle politiche di genere.

La responsabile femminile Nazionale fa parte, a titolo consultivo, dell'Esecutivo Nazionale.

La responsabile femminile partecipa con diritto di parola ai lavori dei Consigli Generali e, ove previsti, agli Esecutivi dei rispettivi livelli.

Capitolo IX **Il Collegio dei sindaci**

ART. 23

I Collegi dei sindaci Revisori della Federazione Nazionale e i Collegi Interregionali, delle strutture Interregionali, Regionali e Territoriali provvedono al controllo amministrativo dei rispettivi organismi ed adempiono alle loro funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Essi partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo. Tramite il loro Presidente, riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo che al Consiglio Generale e rispondono della loro azione dinanzi al Congresso.

I Collegi dei sindaci sono composti da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal rispettivo Congresso, non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti. Qualora, per una qualsiasi ragione, venisse a mancare uno dei membri effettivi subentrerà il membro supplente che in sede congressuale ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano candidati non eletti i rispettivi Consigli generali provvedono all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

I Consigli Generali, nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti effettivi e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionali posseduti dai diversi componenti.

Allorquando la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei sindaci il rispettivo Consiglio Generale ha la facoltà di nominarne uno ex novo scegliendolo tra i soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione.

Qualora a livello di Federazioni territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria.

Capitolo X

Il Collegio dei probiviri

ART. 24

Il Collegio dei probiviri è l'organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L'attività del Collegio dei probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso ha in particolare il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e dei regolamenti e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie fra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti del presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Il Collegio dei probiviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Il Collegio dei probiviri è composto da 5 membri effettivi tra soggetti, iscritti o non iscritti all'organizzazione, eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti del Collegio dei probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentreranno, fino a concorrenza, i candidati non eletti che, in sede congressuale, hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.

In assenza di candidati non eletti il Consiglio Generale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio Generale approva apposito Regolamento di funzionamento a cui dovranno uniformarsi i Collegi.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha l'obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti all'organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa.

Durante tale periodo, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I probiviri non possono far parte di organismi deliberanti, a qualsiasi livello della Federazione. È incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro organismo.

Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.

ART. 25

Il Collegio emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati.

Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e assumono immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravvedano sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, possono assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

ART. 26

Il Collegio dei probiviri è competente ad irrogare ai soci le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione con diffida;
- c) la sospensione da 3 a 12 mesi, con decadenza da eventuali cariche ricoperte;
- d) la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte
- e) l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nella Federazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino delle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dalla Federazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Tutte le misure di natura disciplinare sono di competenza degli organismi di magistratura interna, all'infuori dei provvedimenti di natura commissariale che sono di competenza degli organismi esecutivi per i quali è richiesta la ratifica del competente Collegio dei probiviri.

ART. 27

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria nazionale e le Segreterie regionali di categoria per i rispettivi livelli di competenza sentiti il sindacato territoriale e l'Unione sindacale territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si

deve seguire la normale procedura prevista dagli articoli 25 e ss. del presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

ART. 28

Quando le Segreterie di categoria nell'ambito della specifica competenza territoriale siano a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri competenti.

PARTE III LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo XI La struttura regionale e territoriale

ART. 29

La F.I.S.Tel. si articola su tre livelli: Nazionale, Interregionale o Regionale, Territoriale. Su delibera degli organismi competenti può essere assunta l'unificazione regionale della rappresentanza della Federazione ferme restando il rispetto delle indicazioni confederali in materia di rappresentanza della Federazione nelle UST. Le federazioni Territoriali, Regionali e Interregionali, esplicano, in quanto di loro competenza, le stesse funzioni della Federazione Nazionale.

ART. 30

In ogni Regione e/o Provincia a statuto speciale è costituita la F.I.S.Tel. Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni Regionale, fatto salvo dove non sia stata deliberata l'interregionalizzazione.

Essa ha sede di norma, nel capoluogo regionale.

ART. 31

Sono organismi della F.I.S.Tel. Interregionale o Regionale: a) il Congresso Interregionale o Regionale; b) il Consiglio Generale Interregionale o Regionale; c) il Comitato Esecutivo Interregionale o Regionale; d) la Segreteria Interregionale o Regionale; e) il Collegio dei sindaci.

Il Comitato Esecutivo è facoltativo in caso di federazioni fino a 2000 iscritti; è comunque obbligatorio oltre i 2000 iscritti.

ART. 32

Gli organismi di cui all'articolo precedente esercitano, al loro livello, le stesse competenze dei corrispondenti Organismi Nazionali e ne ripetono i criteri di composizione. Nel periodo intercorrente fra i due congressi i Consigli Generali possono deliberare in seduta congiunta la Regionalizzazione e/o la Interregionalizzazione della Federazione di concerto con le USR/USI interessate.

ART. 33

La Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni Regionale si articola in strutture territoriali denominate F.I.S.Tel. Territoriali esclusivamente ove esistono le Unioni Territoriali della CISL con esclusione dei territori dove sia stata deliberata la Interregionalizzazione e/o la Regionalizzazione della rappresentanza.

ART. 34

Gli organismi della Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni a livello territoriale, sono i seguenti: a) il Congresso; b) il Consiglio Generale; c) l'Esecutivo; d) la Segreteria; e) il Collegio dei sindaci.

Gli organismi di cui sopra esercitano le stesse competenze, nel territorio, dei corrispondenti organismi a livello Nazionale, Interregionale e Regionale e ne ripetono i criteri di composizione.

Il Comitato Esecutivo è facoltativo in caso di federazioni fino a 2000 iscritti; è comunque obbligatorio oltre i 2000 iscritti.

ART. 35

Possono essere costituiti organismi sindacali con funzioni di rappresentanza di tutti i lavoratori organizzati nella F.I.S.Tel., dipendenti da gruppi articolati in più unità produttive o da aziende di un medesimo settore.

Tali organismi, che non sono un livello decisionale congressuale della F.I.S.Tel., ma uno strumento importante sotto il profilo gestionale e organizzativo della politica sindacale del gruppo o del settore, rappresentano la proiezione delle R.S.U. F.I.S.Tel. presente nei luoghi di lavoro del gruppo o del settore.

Fanno parte di tali organismi i rappresentanti delle strutture aziendali di ciascuna delle unità componenti il gruppo o il settore, secondo criteri di funzionalità.

La formulazione e la gestione dell'indirizzo programmatico, il metodo d'azione e la responsabilità di tale organismo compete:

- alla F.I.S.Tel. Territoriale qualora il gruppo o il settore di riferimento sia dislocato in un unico territorio;
- alla F.I.S.Tel. Interregionale e/o Regionale, con il contributo dei livelli territoriali, qualora il gruppo o il settore sia dislocato in una unica Regione;
- alla F.I.S.Tel. Nazionale, con il contributo dei livelli Interregionale, Regionali e Territoriali, qualora il gruppo o settore sia a carattere nazionale.

La F.I.S.Tel. si impegna a promuovere la Costituzione dei Comitati d'Azienda Europei (C.A.E.), nello spirito e nelle indicazioni contenute nella proposta di direttiva Europea in materia e secondo le modalità di composizione, di funzionamento e di attribuzione di compiti che verranno convenute in sede europea tra le organizzazioni sindacali internazionali a cui la F.I.S.Tel. aderisce.

ART. 36

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi di cui agli articoli 29 - 35 del presente Statuto sono stabiliti dai rispettivi Statuti.

PARTE IV INCOMPATIBILITA', ELEGGIBILITA' E COOPTAZIONI, DESIGNAZIONI E ROTAZIONI

Capitolo XII Incompatibilità tra le cariche

ART. 37

Per affermare l'assoluta autonomia della F.I.S.Tel. sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di probiviro, di dirigenti responsabili di enti F.I.S.Tel. (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della F.I.S.Tel., delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dall'art. 5 del regolamento.

ART. 38

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano la Federazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui all'articolo 37 del presente Statuto e quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo XIII Eleggibilità e cooptazioni

ART. 39

I soci, con i requisiti previsti dal presente Statuto, possono accedere alle cariche direttive della F.I.S.Tel. ed agli incarichi di rappresentanza sindacale, alla sola condizione di avere un'anzianità di associazione nella CISL di almeno sei mesi.

ART. 40

I Consigli generali Nazionale e Regionali/Interregionali hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi delle Federazioni territoriali la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le scadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello territoriale, regionale e nazionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

Capitolo XIV

Rotazioni

ART. 41

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- a) di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di Federazione Regionale e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione;
- b) di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per i Segretari Generali di Federazione nazionale di categoria;

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli IX e X del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

PARTE V

GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZA E PATRIMONIO

Capitolo XV

Il commissariamento delle strutture

ART. 42

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto della Federazione su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle strutture ai vari livelli, di grave inefficienza organizzativa delle medesime, il Comitato Esecutivo della Federazione, a maggioranza dei 2/3 dei votanti può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un Commissario.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso entro tre giorni dall'adozione al Collegio dei probiviri della Federazione, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità.

La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

ART. 43

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 42 del presente Statuto può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

**Capitolo XVI
La reggenza****ART. 44**

Allorché un organismo della Federazione risulti carente di uno o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, può chiedere alla Segreteria Nazionale di decidere che venga inviato un Reggente che può essere estraneo all'organismo o anche alla categoria di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie.

**Capitolo XVII
Finanza e patrimonio****ART. 45**

Le entrate ordinarie della F.I.S.Tel. sono costituite dalle quote del contributo annuo di ciascun lavoratore iscritto.

Tali quote vengono ripartite annualmente dal Comitato Esecutivo della F.I.S.Tel. che è competente anche per la ripartizione di tutte le altre eventuali entrate.

ART. 46

La F.I.S.Tel. è una organizzazione senza scopo di lucro. Costituiscono finanziamento e patrimonio della F.I.S.Tel.:

- a) i contributi degli iscritti;
- b) le entrate straordinarie;
- c) le eventuali donazioni, lasciti o atti di liberalità;
- d) le attività mobiliari ed immobiliari;
- e) le somme derivanti dallo Stato, Regioni, Enti locali ed enti vari, per la promozione e gestione di attività specifiche (formazione, ricerche, convegni ecc.).

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La gestione delle risorse è ispirata a criteri di puntuale rispondenza alle finalità dell'associazione e di assoluta trasparenza.

La formulazione e l'articolazione dei bilanci deve essere tale da assicurare il controllo sul rispetto di tali criteri, anche per quanto riguarda la provenienza delle risorse extratesseramento.

L'informazione agli iscritti in merito alla gestione delle risorse è assicurata attraverso la pubblicazione dei bilanci sul sito on line della Federazione.

Finché esiste la Federazione, i singoli associati, o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

ART. 47

La F.I.S.Tel. risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario Generale congiuntamente al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

ART.48

I controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dagli organismi della Federazione nei confronti delle strutture Interregionali, Regionali e Territoriali a tutti i livelli costituiscono normale attività propria della F.I.S.Tel. senza assunzione di corresponsabilità.

ART. 49

Le Federazioni Interregionali, Regionali, Territoriali e qualsiasi altra articolazione organizzativa, o le persone che le rappresentano, data la distinzione della responsabilità patrimoniale operante all'interno dell'associazione, non possono pretendere di essere sollevate da parte della Federazione Nazionale da obbligazioni che le stesse abbiano assunto verso terzi o altre entità organizzative.

PARTE VI

SCIOGLIMENTO DELLA F.I.S.Tel MODIFICHE DELLO STATUTO, REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

Capitolo XVIII

Procedura per lo scioglimento

ART. 50

Lo scioglimento della F.I.S.Tel. può essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento il Congresso della F.I.S.Tel. delibererà la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione. In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capitolo XIX

Procedure per le modifiche statutarie

ART. 51

Le norme del presente Statuto sono integrabili dal Consiglio Generale della F.I.S.Tel. con norme regolamentari.

Le modifiche allo Statuto della F.I.S.Tel. possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50%+1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale della F.I.S.Tel. a maggioranza di 2/3;
- c) dalle F.I.S.Tel. Interregionali e/o Regionali su deliberazione dei rispettivi organismi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organismi delle Federazioni Interregionali/Regionali.

Tali proposte devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

La commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture della Federazione entro 2 mesi dall'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso della F.I.S.Tel. si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XX

Regolamento di attuazione

ART. 52

Il regolamento di attuazione dello Statuto, approvato dal Consiglio Generale può successivamente essere modificato dallo stesso Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Capitolo XXI ***Norme transitorie***

ART. 53

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto vale quanto è stabilito dallo Statuto della CISL.